

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2447

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTI, LONGONI, DE PONTI, FORNALE, DEGAN,
MENGOZZI, VICENTINI, BRESSANI**

Presentata il 23 aprile 1970

Norme sul credito alle cooperative di consumo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cooperazione nel settore del consumo va assumendo proporzioni sempre più vaste ed acquisisce, nella difesa del consumatore e del reddito delle categorie produttrici, un ruolo di sempre maggior peso.

Di ciò orgogliosa e preoccupata, nello stesso tempo, la cooperazione di consumo sta portando avanti un coraggioso programma per l'ampliamento e l'ammodernamento delle proprie strutture di vendita e di immagazzinamento delle merci.

Questo programma, però, che è richiesto dalle aumentate esigenze dei consumatori, cozza contro l'insormontabile ostacolo della mancanza dei fondi necessari alle spese ed agli acquisti conseguenti allo stesso. Mancanza di fondi in quanto le disponibilità finanziarie delle cooperative — indipendentemente dai limiti azionari fissati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 — sono nella quasi generalità molto modeste e sempre, comunque, di gran lunga inferiori alle necessità; mancanza di fondi che, diremmo, è caratteristica della cooperazione di consumo la quale non può ricorrere a leggi speciali, delle quali, invece, usufruiscono le cooperative degli altri settori.

Né provvedimenti speciali possono essere considerate le leggi 16 settembre 1960, n. 1016,

e 12 marzo 1968, n. 315, sia perché le somme di cui dispongono sono molto modeste, sia perché le stesse vengono utilizzate non solo per le cooperative, ma anche e soprattutto per le piccole e medie imprese commerciali e per gli enti economici e collettivi tra queste costituiti. Anzi, questi possono essere considerati gli unici beneficiari dei finanziamenti previsti dalle leggi citate in quanto le cooperative, per i motivi che abbiamo già esposto, non sono generalmente in grado di fornire le garanzie alle quali è condizionata la concessione del richiesto finanziamento.

Ma c'è di più: le leggi n. 1016 del 1960 e n. 315 del 1968 sono limitate ai soli finanziamenti a medio termine, mentre l'ammortamento di alcune opere necessita di un più lungo periodo di tempo; escludono dalle opere finanziabili le spese per la costituzione di scorte e quelle per l'acquisto del terreno sul quale costruire i locali di esercizio, ecc., l'una e l'altra remore pesanti per il potenziamento della cooperazione e l'ammodernamento delle strutture.

Giova, altresì, rilevare che i provvedimenti contenuti nella unita proposta di legge ben si inquadrano nelle politiche di intervento fissate dalla legge 27 luglio 1967, n. 685, la quale, dopo aver indicato nell'incoraggiamento delle attrezzature e dell'organizzazione aziendale la politica adatta per la riduzione

dei costi di « trasferimento », precisa che, in termini concreti, l'azione del programma nel settore (paragrafo 226, sub *b*) dovrà tendere all'elevazione del livello medio di efficienza dell'apparato distributivo anche, attraverso un'azione di stimolo per un maggiore sviluppo della cooperazione fra consumatori.

Al perseguimento di queste finalità, la proposta che ci onoriamo di sottoporre all'esame del Parlamento, istituisce (articolo 1) un « fondo speciale », che, dotato di 30 miliardi di lire, consentirà la concessione di mutui, fino al limite massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile (articolo 4) alle cooperative ed ai consorzi fra le stesse costituiti (articolo 2), nelle opere e negli acquisti che vanno dal miglioramento delle attrezzature di vendita e di magazzino, alla costituzione per quest'ultime nel limite del 30 per cento della spesa (articolo 3).

Tali mutui, sui quali graverà un tasso annuo d'interesse contenuto nel 3 per cento, comprensivo di ogni altra spesa (articolo 4), avranno durate diverse (articolo 5), in relazione non solo al costo delle opere o degli acquisti, ma anche della importanza dei medesimi.

Il tasso d'interesse, che, del resto è pari a quello previsto nelle leggi del 1960 e del 1968, è inferiore a quello praticato per finanziamenti di altre attività: tuttavia si è preferito non introdurre differenziazioni con quello attualmente gravante sui mutui concessi in applicazione delle citate norme, anche per sottolineare che le cooperative non richiedono trattamenti preferenziali, ma solo ed esclusivamente la possibilità di accedere al credito alla cui sollecita erogazione è condizionato il loro sviluppo, e, in alcuni casi, la stessa sopravvivenza:

Precisate le singole quote per le quali il fondo stesso sarà utilizzato (articolo 6) e ciò per procedere ad un'equa sua ripartizione, la proposta indica quali debbano essere le garanzie da fornire da parte dell'ente beneficiario del mutuo facoltando l'istituto mutuante (articolo 7) a costituire, in difetto delle garanzie reali, privilegi speciali sia sulle attrezzature oggetto del mutuo sia su tutte le altre esistenti nei locali di vendita o di magazzino delle cooperative.

Allo scopo di ridurre al minimo il tempo intercorrente tra la presentazione della domanda di mutuo e la concessione dello stesso, è precisata (articoli 8 e 9) la procedura da seguire ed i tempi entro i quali deve essere condotta a termine l'istruttoria e l'esame della relativa documentazione, istituendo a tal fine una commissione centrale, della quale faranno parte anche tre rappresentanti delle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo.

Infine è prevista la istituzione di un « fondo centrale di garanzia » (articolo 10), con le formalità e il funzionamento di quello istituito con il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che si è dimostrato valido.

Le funzioni sociali cui la cooperazione di consumo attende; la necessità di colmare un vuoto legislativo che finora ha postposto la cooperazione di consumo a quella operante negli altri settori dell'attività economica, ci fanno essere certi di un sollecito e favorevole esame della proposta di legge, che, è forse superfluo rilevarlo, è il primo concreto atto con il quale per la cooperazione di consumo viene data pratica attuazione al dettato fissato dalla Costituzione per la sua difesa ed il suo potenziamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo speciale per la concessione di mutui agli enti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli.

Detto « fondo », la cui dotazione iniziale è determinata in 30 miliardi di lire, sarà incrementato, fino al 31 dicembre 1975, dalle quote di ammortamento per il capitale e per gli interessi corrisposti dagli enti mutuatari, dedotta la quota di compenso spettante per il servizio agli istituti mutuanti.

ART. 2.

Hanno diritto alla concessione del mutuo le cooperative di consumo ed i consorzi delle stesse, legalmente costituiti ed iscritti nel registro prefettizio della provincia nella quale operano o in quella nella quale hanno la loro sede legale.

ART. 3.

Il mutuo può essere concesso per:

a) le spese di miglioramento o rinnovo delle attrezzature di vendita e di magazzino, comprese le opere murarie necessarie per lo adattamento dei locali;

b) la ristrutturazione aziendale che comporti, oltre al rinnovo delle attrezzature ed alle opere murarie, un aumento delle dimensioni aziendali espresso o in aumento delle superfici di vendita o nella introduzione di nuovi articoli;

c) l'acquisto e la costruzione di locali di esercizio;

d) la costituzione di scorte, nei limiti del 30 per cento, della spesa complessiva;

e) l'acquisto di automezzi destinati al solo trasporto di cose, in relazione al tipo di azienda.

ART. 4.

I mutui, concedibili nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, non potranno superare:

a) per le cooperative i 50 milioni di lire per ogni loro punto di vendita e fino ad un massimo di 200 milioni;

b) per i consorzi di cooperative: 200 milioni di lire.

Il tasso annuo d'interesse, comprensivo di ogni e qualsiasi onere e spesa, sarà del 3 per cento.

ART. 5.

La durata del mutuo non potrà superare i sette anni per le operazioni di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente articolo 3; i quindici anni per le operazioni di cui alla lettera c) del citato articolo e i due anni per la costituzione di scorte.

ART. 6.

La somma di cui è dotato il fondo sarà così utilizzata: lire 8 miliardi per le spese di cui a ciascuna delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 e lire 6 miliardi per le spese di cui alle lettere d) ed e) dello stesso articolo.

ART. 7.

Anche in deroga ai vigenti statuti sono autorizzati a concedere i mutui di cui alla presente legge nelle proprie zone di competenza, gli istituti e le aziende di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio e a lungo termine e autorizzati a operare con il medio credito centrale.

Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione di immobili per punti di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, qualora mancassero le garanzie reali, gli istituti di credito potranno costituire a garanzia un privilegio speciale sia sulle attrezzature acquistate, sia su tutte le altre esistenti, compresi macchinari e utensili destinati comunque al funzionamento ed esercizio del punto di vendita.

ART. 8.

Per la concessione dei mutui di cui alla presente legge, i richiedenti dovranno inoltrare domanda all'istituto di credito prescelto.

Istruita la pratica, la stessa sarà trasmessa, a cura dell'istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la sottoporrà, per un parere consultivo, ad un'apposita commissione centrale, così composta:

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Sottosegretario di

Stato da lui delegato, con funzioni di presidente;

dal Sottosegretario di Stato designato dal Ministro del tesoro;

dal Sottosegretario di Stato designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

da tre rappresentanti, proposti, in numero triplo, dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

La commissione di cui al precedente comma dovrà comunicare il proprio motivato parere entro 60 giorni dalla data di trasmissione della pratica, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'emissione del relativo decreto concessivo.

ART. 9.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, con proprio decreto, che l'istituto di credito prescelto dal richiedente, conceda il mutuo anche in deroga ad ogni altra norma di legge o di statuto.

ART. 10.

Per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione dei mutui di cui alla presente legge, è istituito un « Fondo centrale di garanzia », presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine.

La dotazione di tale fondo è costituita dalla somma annua di 1 miliardo di lire.

Per quant'altro relativo al detto fondo, valgono le norme previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.